



# CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO PROVINCIA DI PADOVA


## INFORMATIVA IUC 2015

### Modalità per il calcolo

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (**IUC**) che si compone delle seguenti tre imposte:

- **IMU** (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali;
- **TASI** (tributo per i servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di **fabbricati**, compresa l'abitazione principale e di **aree edificabili**, esclusi i terreni agricoli;
- **TARI** (tariffa rifiuti ex Tares) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ed a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014):



### Novità AIRE

Dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In tal caso l'immobile dal 2015 non è più soggetto a IMU ma a TASI nella misura ridotta **di due terzi**. Tale riduzione si applica anche alla TARI.

Invece per i cittadini AIRE non pensionati e possessori in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, di un'unità abitativa, anche se non locata o data in comodato d'uso, resta confermata l'aliquota IMU dello 0,86%.

# “TARI”

La tariffa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consorzio di Bacino Padova Uno, soggetto a cui sono state trasferite le competenze come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2007. Tale tariffa viene riscossa da ETRA Spa, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Informazioni di dettaglio possono essere reperite sul sito internet della Società Etra Spa o del comune alla sezione IUC – TARI.

## L'IMPOSTA “IMU 2015”

Anche nell'anno 2015 sono **esenti** dal pagamento dell'IMU:

- le abitazioni principali e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9);
- i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per il calcolo della base imponibile dei **terreni agricoli**, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, il coefficiente moltiplicatore scende da 110 (nel 2012 e 2013) a 75 (nel 2014 e 2015). Per tutti gli altri, il coefficiente rimane 135.



Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 01 luglio 2015, ha riconfermato per l'anno 2015 le aliquote IMU deliberate nell'anno 2014, pertanto anche per l'anno 2015 si applicano le seguenti aliquote IMU:

Tipo immobile		Aliquota
Terreni Agricoli		0,76%
Aree edificabili		0,76%
Altri Fabbricati	Gruppo catastale <b>A (escluse A/10)</b> e categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente	0,86 %
	Gruppo catastale <b>D (escluse D/10)</b> e categorie catastali <b>A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5</b>	0,76%
Abitazione principale	Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse cat. catastali di lusso A/1, A/8 ed A/9)	0
	Abitazioni di lusso cat. catastali <b>A/1, A/8 ed A/9</b> e relative pertinenze - Detrazione 200,00	0,40 %



Il versamento si effettua mediante modello F24 (in posta, in banca o per via telematica) entro il 16 giugno 2015 (acconto) ed entro il **16 dicembre 2015 (saldo)**.

Sul modello F24 deve sempre essere riportato il codice catastale del comune di Camposampiero: **B563** ed i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Tipologia
3914	Terreni agricoli
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati (diversi dalla categoria D)
3925	Immobili di categoria D (quota Stato)

L'imposta non è da versare e contestualmente non si eseguono rimborsi, qualora l'importo annuo complessivo dovuto sia inferiore ad € 12,00.



I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta che non siano direttamente conoscibili dal Comune attraverso le banche dati.

Pertanto, per le variazioni intervenute nel 2015, il termine per la consegna della dichiarazione è il **30 giugno 2016**. In particolare, **per poter usufruire delle agevolazioni od esenzioni**, è necessario che il contribuente abbia presentato apposita dichiarazione IMU presso l'Ufficio Tributi (esempio: inagibilità, immobili storico artistici, ex coniuge assegnatario della casa, fabbricati rurali strumentali, beni merce, AIRE etc.).

Il modello della dichiarazione IMU è disponibile nel sito: <http://www.comune.camposampiero.pd.it> nella sezione "Informazioni utili" – "Modulistica" – "Ufficio Tributi" – "Dichiarazione IMU"

La dichiarazione può essere trasmessa: a mano consegnandola presso l'Ufficio Tributi del Comune oppure per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per fax al n. 049/9315200 o per posta certificata all'indirizzo e-mail: [comune.camposampiero.pd@pecveneto.it](mailto:comune.camposampiero.pd@pecveneto.it).

# L'IMPOSTA "TASI"

La TASI è un'imposta dovuta per la fruizione dei servizi indivisibili offerti dal Comune come, ad esempio: la manutenzione delle strade, il servizio di manutenzione del verde pubblico, il servizio di protezione civile, la pubblica illuminazione, ecc.

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, in base ad un titolo giuridico documentabile, di **fabbricati**, (comprese l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali) e di **aree edificabili** come definiti ai fini dell'IMU, indipendentemente dall'uso cui sono destinati.

Sono **esclusi** dalla Tasi solo i **terreni agricoli**.

Chi pagherà la TASI?

La TASI dovrà essere pagata da:

- **Proprietari**;
- Usufruttuari;
- Titolari di diritto d'uso, abitazione, e superficie;
- **Detentori**: cioè affittuari (per la quota del 30%).

Come calcolare la TASI?

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota corrispondente deliberata dal Comune. La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU e cioè:

- Per le **aree edificabili** il valore imponibile corrisponde, così come per l'IMU, al valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposta. Valore dell'area \* Aliquota
- Per i **fabbricati** la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i coefficienti sotto indicati al quale si andrà ad applicare l'aliquota deliberata dal Comune:

Rendita catastale \* 1,05 \* Coefficiente \* Aliquota

Categoria	Tipologia	Coefficiente
A (tranne A/10)	Abitazioni	160
A/10	Uffici e studi privati	80
B	Collegi, scuole, ospedali, etc.	140
C/1	Negozi e botteghe	55
C/2 C/6 C/7	Magazzini, autorimesse, tettoie	160
C/3 C/4 C/5	Laboratori, palestre e stabili menti termali senza fini di lucro	140
D (tranne D/5)	Alberghi, teatri, etc.	65
D/5	Banche e assicurazioni	80

Ad esempio, per un'abitazione di categoria. A/2 con rendita di euro 650, la Tasi da versare è di euro 251 € ovvero = 650 (rendita) x 1,05 (rivalutazione) x 160 (coefficiente) x 2,3/1000 (aliquota).

Per conoscere la rendita catastale del fabbricato è possibile consultare il sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link: <http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.jsp>

## Aliquote TASI?

Con delibera del Consiglio n. 16 del 01 luglio 2015 sono state confermate per il 2015 le aliquote e le detrazioni TASI previste nell'anno 2014 :

Tipo immobile		Aliquota
<b>Abitazioni principali</b> e relative <b>pertinenze</b> (escluse le categorie catastali di lusso categorie A/1, A/8 ed A/9)		<b>0,23%</b>
<b>Beni merce</b> (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011)		<b>0,23%</b>
Abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali <b>A/1, A/8, A/9</b>		<b>0,20%</b>
<b>Rurali uso strumentale</b> di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011		<b>0,10%</b>
<b>Altri fabbricati</b>	Gruppo catastale <b>D</b> (escluse D/10) e categorie catastali <b>A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5</b>	<b>0,10%</b>
	Gruppo catastale <b>A</b> (escluse A/10) e categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze	<b>0 %</b>
<b>Aree Edificabili</b>		<b>0 %</b>

## Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto come **unica** unità immobiliare, nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Per pertinenze si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Rientrano per assimilazione nella definizione di abitazioni principali anche le abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che non siano locate.

## Detrazioni

Detrazioni TASI sull'abitazione principale:

- **Invalidi: € 100,00** per soggetto passivo TASI con invalidità civile riconosciuta pari al **100%** o con persona residente anagraficamente e convivente con invalidità civile riconosciuta pari al 100%. Per usufruire **dell'agevolazione** deve essere presentato all'ufficio Tributi **verbale della Commissione medica** comprovante la suddetta **invalidità 100%**.
- **Famiglie numerose:**  
nei nuclei familiari con almeno **3 figli** di età non superiore a 26 anni, **€ 30,00** per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'immobile adibito ad abitazione principale.

## Affittuari

Nel caso in cui l'immobile sia utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta. La restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

**Attenzione:** gli affittuari verseranno a Camposampiero la TASI solamente per gli immobili produttivi e non per gli immobili abitativi (aliquota Tasi 0%)

## Scadenze

### TASI?

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

- o prima rata entro il 16 giugno 2015;
- o seconda rata entro il **16 dicembre 2015**.

Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando il **modello F24**, riportando il codice catastale del comune di Camposampiero: **B563** e utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Tipologia
3958	Abitazione principale
3961	Altri fabbricati
3959	Fabbricati rurali
3960	Aree edificabili

## Un aiuto per i conteggi TASI?

Per semplificare i calcoli il Comune è disponibile a effettuare i conteggi della TASI per i proprietari di immobili abitativi a Camposampiero. I cittadini potranno richiedere i conteggi inviando un'e-mail a [conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it](mailto:conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it) (indicando il proprio nome, cognome e data di nascita) o recandosi presso l'ufficio Tributi.

Per garantire un servizio efficiente e ridurre i tempi di attesa, sia telefonica che presso gli uffici, è preferibile comunicare con l'ufficio tramite e-mail.

## Contatti Ufficio Tributi

Per qualsiasi informazione, il personale dell'ufficio TRIBUTI è a disposizione nei seguenti giorni:

- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- sabato 5 e 12 dicembre 2015: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- e-mail per richiedere i conteggi IMU e TASI: [conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it](mailto:conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it)

- e-mail per richiedere informazioni: [tributi@comune.camposampiero.pd.it](mailto:tributi@comune.camposampiero.pd.it)

- telefono: 049/9315211 (digitare 6 poi 1)

Camposampiero, 20 Novembre 2015

UFFICIO TRIBUTI  
Comune di Camposampiero (PD)